07485-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Anna Petruzzellis - Presidente -
Angelo Costanzo
Gaetano De Amicis
Martino Rosati - relatore -
Maria Sabina Vigna

Sent. n. sez. 1064

UP - 18/11/2020
R.G.N. 10906/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis), nato a (omissis)

avverso la sentenza emessa il 09/01/2020 dalla Corte di appello di Campobasso;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, in accoglimento dei gravami proposti dalla Procura Generale distrettuale e dalla parte civile (omissis), avverso la pronuncia assolutoria resa dal Tribunale di Campobasso, la Corte di appello della stessa città ha condannato l (omissis) per il delitto di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, di cui all'art. 336, cod. pen., con le conseguenti statuizioni civili.

Gli si contesta di avere minacciato il (omissis), medico incaricato della visita fiscale nei suoi confronti, al fine di impedirgli di completare la propria attività d'ufficio, avendogli altresì strappato dalle mani il referto che quegli aveva appena compilato e costringendolo, in tal modo, a fuggire

1.1. Dinanzi al frontale contrasto delle versioni dei fatti rese dall'imputato e da sua moglie, da un lato, e dalla parte civile, dall'altro, il primo giudice aveva ritenuto insuperato il dubbio sulla verificazione della condotta delittuosa ipotizzata, e comunque insufficiente la stessa, quale descritta dalla parte civile (ovvero lo strappo di alcuni fogli dalle mani, con rimostranze a voce alta), ad integrare la fattispecie di reato ipotizzata, indi pronunciando l'assoluzione con la formula "per non aver commesso il fatto".

1.2. La Corte di appello, rinnovata l'istruttoria dibattimentale, ha invece ritenuto che gli elementi acquisiti, coordinati tra loro, permettessero di assegnare persuasivo credito alla versione dei fatti rassegnata dalla parte civile, a discapito di quella, interessata, illogica e non corroborata da elementi probatori concludenti, offerta dall'imputato.

2. Ricorre per cassazione (omissis), con atto del proprio difensore, sulla base di quattro motivi.

2.1. Violazione dell'art. 336, cod. pen., in quanto la condotta contestata, semmai commessa dall'imputato, non sarebbe stata funzionale ad impedire lo svolgimento del servizio, come richiede detta norma, bensì sarebbe stata da lui tenuta – secondo quanto si legge nella stessa sentenza impugnata – «all'esito della visita», e quindi successivamente allo svolgimento del servizio, che si era perciò già concluso con la redazione del certificato; dal che dovendosi dedurre, altresì, l'inidoneità di tale contegno dell'indagato ad influire sulla volontà del pubblico ufficiale.

2.2. Violazione dell'art. 603, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello utilizzato, ai fini del proprio giudizio, una documentazione acquisita *ex novo* dal Pubblico ministero di propria iniziativa e non indicata nell'atto di gravame, né attinente alla valutazione di una prova dichiarativa, come invece richiede il

comma 3-*bis* di detta norma, senza nemmeno procedere all'assunzione delle testimonianze degli agenti che l'hanno acquisita né di altre persone che avrebbero potuto riferire notizie utili sulle circostanze oggetto di tale documento (si tratta, in particolare, di un registro di classe di una delle figlie dell'imputato, utile a dimostrare la controversa presenza o meno della minore, al momento del fatto, nella casa in cui questo sarebbe avvenuto).

2.3. Con il terzo ed il quarto motivo, si censura il giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il profilo sia del vizio della motivazione, che della violazione dell'art. 530, cod. proc. pen..

La Corte di appello, ovvero, avrebbe immotivatamente svilito di rilevanza gli elementi di prova introdotti dalla difesa dell'imputato, vale a dire le sue dichiarazioni, quelle di sua moglie (omissis) , la certificazione attestante la presenza a scuola della loro figlia (invece indicata come presente in casa dal dott. (omissis)), un esemplare della certificazione redatta da quest'ultimo (a riprova dell'avvenuto svolgimento del suo servizio), mentre avrebbe esclusivamente valorizzato la testimonianza dello stesso, nonostante le incongruenze, come quella per cui egli ha affermato di aver redatto il certificato poggiandosi al davanzale di una finestra, pur essendovi soltanto balconi in quella casa.

In tal modo, la sentenza avrebbe violato il canone del "ragionevole dubbio", che impone una pronuncia assolutoria in presenza di plausibili ricostruzioni alternative dei fatti.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore Generale, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, a norma dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, tuttavia tardive, in quanto pervenute in cancelleria soltanto in data odierna, e quindi oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza, previsto da tale norma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente destituito di fondamento.

Esso si fonda sull'erroneo presupposto per cui la visita medica e la redazione del referto avessero esaurito l'attività d'ufficio del sanitario. Quest'ultima prevedeva, invece, una serie di ulteriori adempimenti essenziali – a cominciare dall'invio del referto all'istituto previdenziale e dagli altri obblighi informativi, di cui all'art. 6, d.m. 15 luglio 1986, ed all'ulteriore disciplina di settore – che l'imputato, intimidendo con il suo contegno violento quel pubblico ufficiale,

voleva indiscutibilmente impedire od anche soltanto ostacolare: ciò che, peraltro, almeno in parte, gli è pure riuscito, avendo il medico successivamente informato il datore di lavoro degli esiti della visita soltanto con lettera riservata e non secondo i canali istituzionali, non disponendo del modulo di referto da lui compilato ma strappatogli di mano.

2. Privo di qualsiasi fondamento giuridico è pure il secondo motivo di ricorso.

La prova documentale in questione è stata ritualmente introdotta dal Pubblico ministero. Si tratta, infatti, di documentazione scoperta dopo il giudizio di primo grado ed a seguito della sopravvenuta impossibilità di espletamento della prova testimoniale di cui la parte pubblica lamentava la mancata assunzione con l'atto d'appello, divenuta impossibile per la morte della teste.

Tale produzione non costituisce, pertanto, atto a sorpresa, né risulta, comunque, che la difesa non sia stata posta in condizione di interloquire e di articolare prova contraria.

Del tutto inconferente, infine, si presenta l'evocazione dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., la cui disciplina riguarda la rinnovazione di una prova dichiarativa, nello specifico, invece, non solo impossibile, ma neppure assunta in primo grado.

3. Non è ammissibile, infine, neppure la terza doglianza, con la quale il ricorrente discute esclusivamente la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dalla Corte di merito, in tal modo sollecitando, da parte di quella di legittimità, un'indagine sul fatto, che però non le compete. Il sindacato della Corte di cassazione è limitato, infatti, alla verifica della non manifesta illogicità del percorso argomentativo della decisione, scrutinio che, nel caso specifico, si presenta ampiamente soddisfacente.

Con logica stringente, invero, la Corte d'appello è pervenuta ad un giudizio di piena affidabilità del racconto della persona offesa, valorizzando: il suo obbligo di effettuare la visita e di darne riscontro documentale; la sua indifferenza rispetto all'esito della stessa; l'assenza di qualsiasi ragione per cui dovesse indicare la presenza della bambina in casa, qualora non vera; la coerenza del suo comportamento successivo, con l'immediata denuncia alla polizia e l'invio di una missiva riservata al datore di lavoro dell'imputato, con l'indicazione degli esiti della visita; l'intrinseca illogicità della narrazione della moglie dell'imputato sulla dinamica dei fatti; la posticcia documentazione a suffragio della presenza a scuola della bambina, consistente in una certificazione generica e con sovrascrittura del nome su cancellatura con *bianchetto*. E non può certo

ragionevolmente ritenersi che, ad inficiare irrimediabilmente la coerenza logica di una tale ricostruzione, possa bastare l'asserto per cui in quella casa non ci fossero finestre ma solo balconi, trattandosi di aspetto ancor meno che marginale.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza degli argomenti rassegnati, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Il Consigliere estensore
Martino Rosati

Il Presidente
Anna Petruzzellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 FEB 2021
IL CANCELLIERE E.
Patrizia Di Lorenzio